



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona del  
G.o.t. Anna Difalco nella causa iscritta al n. R.G.L. 4194/14 promossa

D A

  
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriella Inella, Maria Antonietta De  
Santis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via  
Messina n.3

- ricorrente -

C O N T R O

Enel Distribuzione S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.  
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Maresca e Monica Grassi ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Biagio Riccardo  
Marotta in Palermo via Tintoretto n.4

- resistente -

All'udienza del 26/06/2018 ha pronunciato sentenza mediante lettura del  
seguinte

D I S P O S I T I V O

Accoglie il ricorso; condanna la società resistente a pagare al ricorrente la  
somma di € 5.393,35 comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi;  
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte  
ricorrente che si liquidano in € 2.500,00, oltre oneri di legge.  
condanna la resistente al pagamento delle spese di ctu che si liquidano come  
da separato decreto.

Tribunale di Palermo  
Sezione Lavoro

N° 2106 / 2018  
Registro Sentenze Lavoro

Cron. 27403/18

Addi \_\_\_\_\_

Rilasciata spedizione in  
forma esecutiva all'Avv.

per \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE REGIONI DI FATTO E DI DIRITTO  
DELLA DECISIONE

- Premesso che con ricorso depositato il 17/04/14, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'Enel distribuzione s.p.a., premettendo che era stato assunto nel 15.3.1996 con contratto di formazione lavoro trasformato alla scadenza del 15.3.1998 a tempo indeterminato, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 11.812,38 che assumeva spettargli a titolo di "riconoscimento del computo dell'anzianità di servizio del periodo di formazione e lavoro, ai fini giuridici, economici e previdenziali".
- Premesso che ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza e in particolare la prescrizione delle somme richieste.
- Premesso che ammessa la consulenza contabile, all'udienza del 14/02/2018 i procuratori delle parti discutevano la causa e questo giudice ha disposto il richiamo del ctu al fine di chiarire ed integrare la ctu svolta; quindi la causa è stata rinviata all'udienza odierna e – sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti difensivi – veniva decisa come da dispositivo in epigrafe.
- Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, atteso che dalla documentazione in atti risulta l'esistenza di un atto interruttivo e in particolare, la nota pec inviata datata 28/05/13 dal ricorrente alla resistente con la quale veniva chiesto il computo del periodo di formazione.
- Ritenuto che è fondata la domanda volta al computo del periodo di formazione e lavoro nell'anzianità utile ai fini dell'attribuzione degli scatti di anzianità.

Reputa al riguardo il giudicante di doversi conformare al principio enunciato in materia da Cass. S.U. n. 20074 del 2010, che dirimendo il contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della stessa giurisprudenza di legittimità (e ricordato da parte resistente da ultimo nelle note conclusionali)



ha affermato che il principio contenuto nell'art. 3d.l. n. 726/1984 (conv. con l. n. 863/1984), secondo il quale *in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva* (come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 7, lett. c, dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. c, dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione) *e senza che in contrario possano addursi lesioni alle prerogative proprie dell'autonomia sindacale* (cfr. da ult. Cass. n. 14229 del 2011).

- Considerato che per quanto concerne la quantificazione delle somme dovute, può senz'altro farsi riferimento alla consulenza tecnica in atti, che appare correttamente e congruamente motivata, ed immune da vizi logici.
- Rilevato in particolare che il CTU, sulla scorta di elaborazioni immuni da censure, ha liquidato in complessivi € 5.393,35 per le causali indicate in ricorso, comprensive di interessi e rivalutazione.

Inoltre, è stato accertato che il ricorrente ha diritto all'accantonamento a titolo di TFR della somma di € 350,36.

- Considerato che gravava su parte convenuta la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio e che detta prova non è stata data;
- ritenuta pertanto la fondatezza delle domande attoree, che conduce alle statuizioni di cui al dispositivo, al quale si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite e la definitiva attribuzione di quelle, già liquidate, di consulenza tecnica, che seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Come in epigrafe.



Così deciso in Palermo, il 26/6/2018

IL G.O.T.  
Anna D'Alco

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anna D'Alco', written over the printed name.